



Proposta	n. PDEL-2025-31 del 18/03/2025
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2025-31 del 19/03/2025
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione Convenzione collettiva di tirocinio con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dirigente proponente	Direzione Generale - Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno *19/03/2025* il Direttore Generale, Dott. Bortone Giuseppe, delibera quanto segue.

#### RICHIAMATE:

- la Legge Regionale n. 44/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

#### VISTA:

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e successive modifiche, ed in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a);

#### CONSIDERATO:

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dal sopracitato art. 18, comma 1, lettera a) della Legge n. 196/1997 possono promuovere tirocini in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- che l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Arpae hanno dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini presso le strutture dell'Agenzia;

#### RILEVATO:

- che, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Arpae hanno predisposto uno schema di Convenzione collettiva di tirocinio, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato all'accoglimento da parte dell'Agenzia di soggetti in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuati;

#### SPECIFICATO:

- che il tirocinio, in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, ha natura formativa, può essere riconosciuto in termini di crediti formativi e non si configura in alcun modo

come rapporto di lavoro, perseguendo esclusivamente obiettivi didattici sulla base di quanto appreso dal discente nel percorso di studi;

- che le modalità di svolgimento dei tirocini e gli obblighi della parti sono specificate nella Convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale;
- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- che la Convenzione di cui trattasi ha validità dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 12 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza;

RITENUTO:

- opportuno, quindi, sottoscrivere la Convenzione collettiva di tirocinio con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, allegata sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO INOLTRE:

- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, ed in particolare l'allegato A, lettera H) ai sensi del quale è riservata alla competenza del Direttore Generale l'approvazione di convenzioni, con soggetti sia pubblici che privati, che riguardino l'intera rete dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione collettiva di tirocinio, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, finalizzato all'accoglimento da parte dell'Agenzia di soggetti in tirocinio per il perseguimento

- degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuati;
2. di dare atto che le modalità di svolgimento dei tirocini e gli obblighi della parti sono specificate nella Convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale;
  3. di dare atto che la Convenzione di cui trattasi ha validità dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 12 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Dott. Bortone Giuseppe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**UNIVERSITÀ  
CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

MARCA DA BOLLO  
Euro 16.00  
(a carico dell'ente  
ospitante)

## **CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO**

### **TRA**

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata da Angelo Manfredini, Direttore della sede di Piacenza e Cremona, nato a Piacenza (PC), il 21/01/1966, domiciliato per la carica in Via Emilia Parmense, 84 Piacenza

### **E**

ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA, codice fiscale n. 04290860370, con sede legale in BOLOGNA BO, via Po, 5, rappresentata da Giuseppe Bortone, Direttore generale, nato/a a Taranto (Ta) il 23/09/1959

### **PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1**

Ai sensi dell'art.18 della legge 24/6/1997 n.196 e successive modifiche, ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica, soggetti, in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.

#### **ARTICOLO 2**

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato da ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA che è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:
  - \* il nominativo del tirocinante;
  - \* i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;

- \* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- \* le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- \* gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.4).
- \* l'ammontare e le modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione a favore dei soli tirocinanti extracurriculari, a carico dell'ente ospitante, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

### **ARTICOLO 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- \* svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- \* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- \* garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti aziendali. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti non conformi ai suddetti regolamenti, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio;
- \* dare comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con congruo preavviso, in caso di risoluzione anticipata del progetto formativo;
- \* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **ARTICOLO 4**

1. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. I riferimenti e le posizioni assicurative sono riportati all'interno dei singoli progetti formativi. Si precisa che le suddette coperture operano anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, purché formalizzate. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica all'indirizzo PEC [direzione.sede-pc@pec.ucsc.it](mailto:direzione.sede-pc@pec.ucsc.it) nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
  - a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante. Il tirocinante è tenuto ad utilizzare i dispositivi di protezione eventualmente forniti e necessari per lo svolgimento del tirocinio e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie - per i soli tirocini extracurriculari, laddove previsto - è assolto dal soggetto ospitante direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati.

### **ARTICOLO 5**

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 12 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge. La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

### **ARTICOLO 6**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti.

### **ARTICOLO 7**

#### **Trattamento dei dati personali**

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.

Piacenza/Cremona, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_

FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

FIRMA ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA